

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
Tel.0931/494599 – Fax 0931/494283  
96100 SIRACUSA  
Viale S.Panagia, 109 – Palazzo di Giustizia

18 LUG, 2024

Siracusa, .....

ILL.MO SIGNOR  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI  
SIRACUSA  
DOTT.SSA DOROTEA QUARTARARO

Prot. N. 1176/2024

Oggetto: Segnalazione

Ill.mo Sig. Presidente,

questo On.le Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Siracusa ha avuto modo nuovamente di apprendere, a seguito di ulteriore formale segnalazione pervenuta da diversi Colleghi che si occupano anche di diritto previdenziale, che i GOT preposti, in fase di liquidazione dei compensi ed onorari da riconoscere agli Avvocati, non si siano attenuti ai parametri ministeriali procedendo, viceversa, ad una liquidazione meramente simbolica che, di fatto, svilisce e mortifica l'attività svolta dai professionisti stessi.

E' utile premettere che il valore della causa, nei procedimenti per ATP, viene determinato *ex lege* in ragione della prestazione prevista per due anni secondo il disposto ex art. 13 c.p.c..

Quanto sopra trova puntuale riscontro e conferma nella sentenza emessa dalle S.U. della Suprema Corte del 21 maggio 2015 n. 10454 la quale dopo aver spiegato che *'le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela'* statuisce altresì che, *'ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative prestazioni assistenziali, va applicato il criterio previsto dall'articolo 13 con 1 CPC per cui se il titolo è controverso il valore si determina in base alla ammontare delle somme dovute per due anni'*.

È indubbio pertanto che tale criterio vada applicato per tutte le liquidazioni dei compensi, incluse quelle in cui la parte è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Viceversa si assiste da parte di alcuni GOT, in fase di liquidazione dei compensi di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e nel caso in cui il nominato CTU riconosca la prestazione alla parte ricorrente non dalla domanda ma da epoca successiva alla stessa, che i Giudicanti provvedono alla relativa liquidazione riducendo il valore della domanda giudiziale sulla base del decimo, con conseguente riduzione dello scaglione di riferimento alla prestazione riconosciuta dal CTU, oltre al ulteriore abbattimento del 50% ex DPR art. 130 D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ex D.M. 13 agosto 2022 n. 147

Tale criterio, oltre che erroneo, è certamente contraddittorio, dal momento che in caso di prestazione riconosciuta per pochi mesi, la stessa non viene liquidata limitatamente ai mesi riconosciuti dal CTU ma per una futura durata che indubbiamente risulta estensiva del valore della prestazione.

Ed ancora: il suddetto criterio mostra ulteriore e grave criticità nel caso in cui il CTU non dovesse riconoscere alcuna decorrenza alla prestazione. In simili evenienze l'applicazione del principio del decimo dovrebbe determinare, per il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il diniego al diritto al compenso in ragione del valore della prestazione pari a zero

Ma così non è né può esserlo, atteso che l'obbligazione della prestazione professionale di un avvocato è una obbligazione di mezzi e non di risultato e soltanto qualora *'lo svolgimento di un'attività professionale da parte dell'avvocato sia totalmente inutile e già ex ante pronosticabile, come tale quest'ultimo non ha diritto a compenso alcuno'*.

Indubbiamente tale prassi, volta a liquidare compensi decisamente irrisori, non può essere condivisa poiché lesiva dei principi posti a fondamento dell'equo compenso, atteso che contestualmente, mentre tende a svilire la stessa funzione sociale dei difensori iscritti nelle speciali liste del gratuito patrocinio a spese dello Stato - il cui compenso risulta già abbattuto del 50%: ex D.P.R. 115/2002 - sta determinando il proliferare di legittimi giudizi di opposizione dinanzi al Tribunale di Siracusa, per la maggior parte accolti, nei quali viene invece correttamente applicato il criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 codice procedura civile.

Alla luce delle superiori considerazioni Questo On.le Consiglio dell'Ordine ritiene opportuno segnalare alla S.V. Ill.ma la necessità di un Suo opportuno intervento volto a sollecitare i suddetti Magistrati Onorari del Tribunale di Siracusa con funzioni GOT ad una più rigorosa applicazione dei parametri ministeriali ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche ex D.M. 13 agosto 2022 m. 147 in fase di liquidazione dei compensi da doversi agli avvocati

Distinti Saluti

Il Presidente  
(Avv. Antonio Randazzo)



segnale  
getto: CO  
ittente: Po  
Data: 18/  
A: ord



**Prot. 4339/2024 del 26/07/2024**

Da prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Oggetto **Segnalazione del 18/7/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa.**

26/07/2024 12:01:04

A ord.siracusa@cert.legalmail.it

---

**2 allegati:**

**doc05333820240720082734.pdf** (701.9 KB)

**doc05352020240726100844.pdf** (725.8 KB)

Al Signor Presidente del Tribunale

SEDE

OGGETTO: segnalazione del 18.7.2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa sulla mancata osservanza da parte dei giudici onorari addetti al settore lavoro dei parametri ministeriali di cui al D.M 55/14 e succ. agg. nelle liquidazioni dei compensi relativi ai procedimenti per ATP.

In risposta alla segnalazione in oggetto ci si riporta a quanto relazionato in merito dai giudici onorari addetti al settore lavoro nella nota che accludo.

Con osservanza.

Siracusa 22.7.2024

Il Presidente della prima sezione civile

Dott.ssa Veronica Milone

Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
N. <i>1177/inst.</i>		Data <i>22-07-2024</i>
Funzione <i>1</i>	Ufficienza <i>2</i>	Attività <i>2</i>
Fascicolo <i>273/2024</i>	Sottofascicolo	

*1° ss' inoltro al  
Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati  
Siracusa, 26-7-2024*

*Milone*

Ill.mo Presidente  
Dott.ssa Veronica Milone

Siracusa 19.7.2024

Oggetto Riscontro richiesta del 10.7.2024

I sottoscritti GOP, dott.ssa Giovanna Pedalino, dott.ssa Giovanna Bologna e dott. Paolo Marescalco, con riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti in ordine a “ Segnalazione” del Consiglio dell’Ordine” del 18.7.2024 si rappresenta che i sottoscritti prendendo atto della segnalazione richiamata ribadiscono di essersi attenuti ai criteri di liquidazione stabiliti, in materia di ATPO, nel verbale della riunione di sezione del 6 Novembre 2023 che qui seguito si riporta.

*“I Giudici della sezione, Gop e Togati, passano ad affrontare il problema relativo alla segnalazione da parte degli Avvocati che lamentano che nelle liquidazioni dei compensi g.p. i Gop, nei procedimenti per Atpo, non si siano attenuti ai parametri ministeriali.*

*I Gop rappresentano che nei procedimenti summenzionati hanno sempre operato, nelle liquidazioni, in conformità alla sentenza della Cassazione n. 24956/2017 e nel rispetto dei parametri.*

*Tuttavia al fine di adottare un criterio di liquidazione univoco, tutti i Giudici della sezione in maniera condivisa hanno deciso di applicare nei procedimenti per Atp per “il riconoscimento dello stato di invalido, godimento del diritto dell’indennità di accompagnamento, indennità di frequenza per il minore, cecità e L. 104/92” il criterio di cui all’art. 13 co. 1 cpc e di individuare il valore della causa tra €5.200,00 e 26.000,00 computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, determinato nei minimi tariffari e specificando l’importo di ogni fase ridotto del 50%, importo di € 585,00.*

*Nel caso in cui la prestazione richiesta sia relativa al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 (art. 1 e 2) lo scaglione individuato è quello delle “ cause di valore indeterminabile-complessità bassa” determinato nei mini tariffari e poi ridotto del 50% , importo pari ad € 764,00”.*

I sottoscritti GOP non ricordano di aver liquidato, successivamente alla data del 6 novembre 2023, importi inferiori rispetto a quelli stabiliti all’esito della richiamata riunione e sopra riportati. Pertanto si rimane a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

F.to Dott.ssa Giovanna Pedalino

F.to Dott.ssa Giovanna Bologna

F.to Dott. Paolo marescalco